



Comune di Loreto

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DELLE "ZONE" COMUNALI
E PER IL RILASCIO DEI "PASS" NECESSARI
ALLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA APPOSITAMENTE
PREDESTINATI**

(Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 28 del 07/04/2026)

Indice generale

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Definizioni

CAPO II – Le Zone e tipologie di pass

Art. 3 – La “Zona Traffico Limitato” o “zona rossa”

Art. 4 – La zona “Centro” o “zona blu” Art. 5

– La zona “Residente” o “zona bianca”

Art. 6 – La zona solo “Transito” o “zona grigia”

Art. 6-bis – La zona “Lavoratori” o “zona verde”

CAPO III – Regole per il rilascio dei pass

Art. 7 – Soggetti aventi diritto al rilascio

Art. 8 – Domanda per il rilascio

Art. 9 – Durata dei pass

Art. 10 – Variazioni o perdita del diritto ai pass

CAPO IV – Eccezioni

Art. 11 – Attività commerciali, ricettive, imprenditoriali.

Art. 12 – Casi particolari

CAPO V – Costi

Art. 13– Costi per rilascio, rinnovo, variazione e duplicati.

CAPO VI – Norme finali e decorrenza

Art. 14– Norme finali e decorrenza.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Le scelte organizzative del Comune di Loreto in tema di gestione della sosta per i veicoli muniti di specifici “pass” autorizzativi rilasciati sulla base di precisi requisiti sono regolate dal presente Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina la suddivisione del territorio comunale in varie zone nelle quali vigono particolari regole per la fruizione degli spazi di sosta. Disciplina, altresì, il rilascio e l'utilizzo dei contrassegni per la sosta degli autoveicoli nell'ambito delle aree, vie e zone individuate nel territorio comunale di Loreto.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice della Strada (C.d.S.) approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “**comune**” il comune di Loreto (AN);
 - b) per “**pass**” il contrassegno che autorizza la sosta e che fisicamente va esposto nel vetro del veicolo e che ne consente la sosta in una determinata zona;
 - c) per “**zona**” la porzione di territorio comunale su cui si interviene o di cui ci si riferisce;
 - d) per “**famiglia**” l'elenco dei soggetti inseriti nell'ambito di uno stesso nucleo familiare compreso nel medesimo “stato di famiglia”

CAPO II LE ZONE E TIPOLOGIE DEI PASS

Art. 3 – La “Zona Traffico Limitato” o “zona rossa”

1. Per “Zona Traffico Limitato” o “zona rossa” si intende quella individuata con le caratteristiche di cui all'art. 7 del C.d.S. e definita dalla porzione di territorio comunale ricompresa nelle seguenti vie/piazze:
 - piazza della Madonna;
 - piazza papa Giovanni XXIII (*qui considerata perché sottoposta a regime di z.t.l. sempre*);

- via Sisto V (*qui considerata perché sottoposta a regime di z.t.l. sempre o solo periodo estivo*);
 - Scalinata Augusto Castellani;
 - corso Traiano Boccalini;
 - via Melozzo da Forlì;
 - via Francesco Asdrubali;
 - vicolo della Pagliara;
 - piazzale Lorenzo Lotto;
 - vicolo padre C. Andrea Sertori da Loreto;
 - scalinata san Benedetto Giuseppe Labre;
 - via Attilio Alfieri (*già vicolo del Grottolo*);
 - arco di porta Romana;
 - vicolo degli Stemmi;
2. Nell'ambito delle vie suddette, con esposizione del pass "zona rossa", la sosta è consentita esclusivamente in:
- via Francesco Asdrubali;
 - vicolo della Pagliara;
 - piazzale Lorenzo Lotto;
 - via Sisto V;
 - piazzale Crocifisso (spazi appositamente segnalati).
3. Il pass relativo alla presente zona presenta come elemento caratterizzante una lettera "Z" di colore rosso atta ad individuarne rapidamente la tipologia. Detto pass potrà essere rilasciato ai residenti nelle vie elencate al precedente comma 1) del presente articolo in misura di n. 1 per ogni famiglia/unità abitativa. Al pass potranno essere associate fino ad un massimo di 3 (tre) targhe, l'avente diritto potrà alternare il contrassegno sulle autovetture autorizzate. Sarà ammesso registrare, oltre alla targa dell'avente diritto e, sempre nel limite max di 3 (tre) targhe, anche la targa di dimoranti che dimostrino di possedere regolare contratto di affitto; alle stesse autovetture è comunque rilasciabile anche un pass del tipo "Residente" di cui al successivo art. 5 del presente regolamento. Il presente pass "Z" abilita anche alla sosta in tutte le zone "R".
4. Ai residenti nelle vie/piazze ricomprese nella cosiddetta "zona rossa", potrà essere rilasciato un solo pass per nucleo familiare caratterizzato dalla dicitura "ZP", al quale potranno essere associate fino ad un massimo di 3 (tre) targhe. Tale pass consentirà la sosta esclusivamente in vicolo della Pagliara.

Art. 4 – La zona "Centro" o "zona blu"

1. Per zona "Centro" o "zona blu" si intendono quelle vie/piazze non ricadenti nell'ambito della "Zona Traffico Limitato" e soggette a regolamentazione della sosta a favore di determinate categorie e precisamente:
- via F.lli Paolo e Bruno Branconi;
 - via Montereale Vecchio (*da via B. Pontelli a via Costa d'Ancona*);
 - via Luigi Vanvitelli;

- via Baccio Pontelli;
- trav. Croce;
- trav. Filippo Riccardi;
- via Giacomo Matteotti;
- via Carlo Maderno;
- via Giuliano da Sangallo;
- via Cesare Maccari;
- via Bramante (tratto che va da civico 2 al 20 e da civico 1 al 27);
- piazza Giacomo Leopardi;
- piazza Francesco Basili;
- via Costa d'Ancona;
- via dell'Oca Bianca;
- via Squarcia;
- via Marconi (tratto che va da civico 2 al civico 36);
- via Solari;

2. Nell'ambito delle vie suddette, con esposizione del pass "zona blu", la sosta è consentita esclusivamente in:

- via F.lli Paolo e Bruno Branconi
- via Montereale Vecchio;
- via Luigi Vanvitelli;
- via Baccio Pontelli;
- trav. Filippo Riccardi ;
- via Giacomo Matteotti;
- via Carlo Maderno;
- via Giuliano da Sangallo;
- via Cesare Maccari;
- via Bramante (spazi appositamente segnalati);
- piazza Giacomo Leopardi (spazi appositamente segnalati);
- via Squarcia;
- piazza Francesco Basili (spazi appositamente segnalati);
- via Costa d'Ancona
- via Marconi (nel tratto antistante le scuole G. Marconi);
- via Solari (spazi appositamente segnalati);

3. Il pass relativo alla presente zona presenta come elemento caratterizzante una lettera "C" di colore blu atta ad individuarne rapidamente la tipologia. Detto pass potrà essere rilasciato ai residenti nelle vie elencate al precedente comma 1) del presente articolo, nella misura di n. 1 per ogni autoveicolo. Ogni veicolo dotato di pass zona blu sarà autorizzato a sostare in ognuna delle vie anzidette. Il presente pass "C" abilita anche alla sosta in tutte le zone "R".

Art. 5 – La zona “Residente” o “zona bianca”

1. Per zona “Residente” o “zona bianca” si intende tutto il restante territorio comunale di Loreto ove la sosta è regolamentata, non ricadente nelle zone elencate nei precedenti artt. 3 e 4, e precisamente:
 - via Castelfidardo;
 - parcheggio di piazzale Benedetto XV (*già parcheggi “Bagaloni” – tutti e tre i livelli, eccetto “EurHope ‘95”*);
 - via A. Gatti (spazi appositamente segnalati);
 - via Don Minzoni;
 - via Trieste (tutta);
 - via Sacconi (tutta);
 - via Signorelli;
 - via Pomarancio;
 - via Sisto V (primi spazi entrando a destra)
 - piazzale Crocifisso (spazi appositamente segnalati);
 - p.le Porta Marina;
 - parcheggio via Ungheria (ex Polenta);
 - via C. Urbani (solo per i residenti di detta via con apposito pass contrassegnato da asterisco – **R***);
 - via Abruzzo;
2. La sosta è consentita nell’ambito delle vie suddette con esposizione del pass “zona bianca”. E’ consentita, altresì, la sosta in tutte le vie descritte nel precedente art. 4 comma 2 (Centro o Zona Blu), mediante esposizione del predetto pass “**R**” unitamente all’esposizione di un disco orario (o altro sistema che indichi l’ora di inizio della sosta) per un periodo pari e non superiore a 60 min.
3. Il pass relativo alla presente zona presenta come elemento caratterizzante una lettera “**R**” di colore bianco atta ad individuarne rapidamente la tipologia. Detto pass potrà essere rilasciato a tutti i residenti nel territorio comunale nella misura di n. 1 per ogni autoveicolo.

Art. 6 – La zona solo “Transito” o “zona grigia”

1. Per zona “Transito” o “zona grigia” si intendono quelle aree interdette quali la zona rossa o eventuali altre zone a transito ristretto che dovessero essere definite dal Comune.
2. Il pass relativo alla presente zona presenta come elemento caratterizzante una lettera “**T**” di colore grigio atta ad individuarne rapidamente la tipologia. Detto pass potrà essere rilasciato a chiunque dimostri di dover raggiungere proprietà private (garage, cortili, aree private o immobili di proprietà) poste all’interno di zone interdette quali la zona rossa o eventuali altre zone a transito ristretto che dovessero essere definite dal Comune. Tale pass non autorizza la sosta in nessuna zona sopra elencata.

Art. 6-bis – La zona “Lavoratori” o “zona verde”

1. Per zona “Lavoratori” o “zona verde” si intende gli appositi spazi destinati agli autoveicoli in via Castelfidardo, lato destro, tra le scalette che conducono a via Sisto V e l’intersezione con via Benedetto XV, il parcheggio “Polenta”, in via Ungheria e tutti gli stalli di sosta a pagamento (stalli blu).
2. Il pass relativo alla suddetta area presenta come elemento caratterizzante la lettera “L” di colore verde atta ad individuarne rapidamente la tipologia. Detto pass potrà essere rilasciato nella misura di n. 1 per ogni lavoratore e collegato ad un solo veicolo.

CAPO III REGOLE PER IL RILASCIO DEI PASS

Art. 7 – Soggetti aventi diritto al rilascio

1. La regola generale che vige per il rilascio dei pass è che il veicolo che viene autorizzato a sostare in una determinata zona deve essere intestato ad una persona residente nel Comune di Loreto e, quando richiesto dal presente regolamento, residente in una determinata zona individuata nell’ambito del presente regolamento.
2. Potrà essere rilasciato il pass per la sosta anche a chi documenterà l’utilizzo permanente di un veicolo aziendale concesso in locazione (es. noleggio a lungo termine di un veicolo) o in comodato d’uso. Stesso dicasi per veicoli appartenenti a soggetti terzi che concedano l’utilizzo esclusivo e permanente degli stessi a persone che posseggono i requisiti richiesti dal presente Regolamento.
3. Potrà essere rilasciato il pass per la sosta anche a quei soggetti che dimorano in Loreto (es. periodo estivo, festività, ferie...) pur non essendo residenti, dimostrino di dimorare in immobili di loro proprietà anche per un lasso di tempo contenuto.
4. Analogamente, potrà essere rilasciato un *pass temporaneo*, come di seguito meglio precisato, per la sosta a chi dimostri con atti (es. contratto d’affitto registrato, autocertificazione del proprietario) la dimora prolungata in una delle zone.
5. Potrà essere rilasciato il pass “L”, che consentirà la sosta gratuita nella zona “Lavoratori” o “zona verde”, a coloro che lavorano all’interno del territorio di Loreto, fatta eccezione per i soggetti individuati all’art. 11, previa richiesta completa di idonea documentazione comprovante la sussistenza del rapporto lavorativo. Nel caso di contratti di lavoro di durata inferiore a due anni, la durata del pass sarà corrispondente alla durata del contratto di lavoro.

Art. 8 – Domanda per il rilascio

1. La domanda per il rilascio di qualsiasi tipologia di pass va compilata esclusivamente online o sul modulo disponibile sul sito del comune di Loreto: <https://comune.loreto.an.it/contenuti/320980/richiesta-permesso-sosta-transito-pass>.
2. L’ufficio preposto al rilascio, esaminata la domanda, risponde entro 30 giorni o mediante il rilascio del pass o comunicando le ragioni del diniego.

3. Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
 - attestazione di pagamento dei diritti di segreteria o dell'eventuale tassa qualora istituita;
 - certificato camerale della camera di commercio o altra idonea certificazione che attesti l'esercizio di una libera professione o altra attività all'interno delle vie che ricadono nell'ambito delle varie zone (anche per gli esercenti, liberi professionisti che non risiedono nel comune di Loreto);
 - eventuali altri documenti (dichiarazioni e certificazioni; contratti di comodato, noleggio, locazione...) richiesti per ogni specifico caso.

Art. 9 – Durata dei pass

1. I pass, di qualsiasi tipo, hanno una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio. Il giorno di scadenza sarà fissato nel giorno, di due anni dopo, antecedente quello di rilascio (es.: rilascio 30-9-2015; scadenza 29-9-2017), eccetto i pass temporanei e i pass L (qualora il contratto di lavoro sia a tempo determinato con durata inferiore a due anni).

Art. 10 – Variazioni o perdita del diritto al pass

1. In caso di smarrimento del pass sosta o sostituzione del proprio veicolo a cui il pass risulta collegato verrà rilasciato un pass sostitutivo che avrà la stessa durata del pass originario. L'avente diritto potrà, eventualmente, richiedere un nuovo pass, il quale avrà validità di anni 2 (due) dal rilascio.
2. Nel caso in cui, per variazione di residenza o per qualsiasi altro motivo, il titolare del pass perda i requisiti per il possesso questi andrà riconsegnato al competente ufficio entro giorni 15 dalla variazione, significando che in caso di mancata riconsegna, sarà applicata la sanzione prevista per la sosta senza autorizzazione (o in z.t.l.).

CAPO IV ECCEZIONI

Art. 11 – Attività commerciali ricettive ed imprenditoriali

1. In ognuna delle zone considerate potranno essere rilasciati, a richiesta, dei pass per quei soggetti che hanno nell'ambito della medesima zona la propria attività commerciale o comunque imprenditoriale (negozi, pubblico esercizio, studio professionale o laboratorio artigianale). Il pass potrà essere rilasciato nella misura di n. 1 per ogni titolare dell'esercizio/studio anche qualora la titolarità dell'attività sia molteplice.
I commercianti che hanno la propria attività nelle vie ricomprese nell'ambito della zona traffico limitato (zona rossa), potranno sostare il proprio veicolo autorizzato negli appositi spazi in via Castelfidardo lato destro tra le scalette che conducono a via Sisto V e l'intersezione con via

Benedetto XV. E' consentita, altresì, la sosta negli stalli blu (a pagamento) ove quelli sopra descritti risultino completi o posti a distanza non ragionevolmente pratica dall'attività commerciale/studio. Il pass sarà contraddistinto dalla lettera **Z***.

Art. 12 – Casi particolari

1. All'interno della “zona rossa” e della “zona blu” potranno essere rilasciati, a richiesta, pass “temporanei” per tutti quei soggetti che, pur non essendo residenti a Loreto, dimostreranno di avervi dimora esibendo il regolare contratto di affitto. La validità del pass ha la medesima durata del regolare contratto di affitto, così come previsto al successivo comma 7. Alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'immobile che attesti la dimora del richiedente.
2. Nella “zona rossa” e nella “zona blu” potranno essere rilasciati, a richiesta, dei pass per le rispettive zone al fine di permettere il carico e lo scarico dei bagagli per gli utenti delle strutture ricettive (hotel, alberghi, bed & breakfast, appartamenti per brevi soggiorni assimilabili a vacanza, pensioni, affittacamere, istituti religiosi e simili) nella misura di n. 3 per hotel, alberghi, pensioni e istituti religiosi e di n. 1 per affittacamere, appartamenti per brevi soggiorni e bed & breakfast. In detti pass non sarà indicato nessun numero di targa e potranno essere utilizzati su un solo veicolo alla volta. La loro esposizione sul veicolo dovrà essere associata ad un disco orario o altro sistema che indichi l'ora di inizio della sosta. Il veicolo si intende autorizzato a sostare per le operazioni suddette per un tempo massimo di 30 min. Il pass sarà contraddistinto dalla lettera **T***.
- 2-bis. Alle strutture ricettive presenti nel territorio del Comune di Loreto potrà essere rilasciato n. 1 pass per quelle aventi fino a 8 posti letto e n. 5 pass alle restanti strutture. I predetti pass consentiranno la sosta solamente negli stalli a pagamento (stalli blu) senza la necessità di effettuare il pagamento della tariffa prevista per la sosta. Il pass sarà contraddistinto con le lettere **AR** e non sarà collegato ad alcun veicolo.
3. Alla Delegazione pontificia per il Santuario della Santa Casa potranno essere rilasciati, a richiesta, max n. 10 pass per la sosta in “zona rossa”. I pass non riporteranno nessun numero di targa, ma saranno muniti di numero progressivo.
4. Al Convento dei Frati Cappuccini di piazzale Lotto, potranno essere rilasciati, a richiesta, max n. 2 pass per la sosta in “zona rossa”, oltre ad un numero illimitato di pass “solo transito” necessari per raggiungere la zona interna del convento. I pass non riporteranno nessun numero di targa, ma saranno muniti di numero progressivo.
5. Ai componenti la Banda Musicale di Loreto sono destinati dei pass non onerosi con la dicitura **BANDA MUSICALE** senza l'apposizione della targa, ma con una numerazione progressiva, che potranno essere utilizzati negli spazi blu (a pagamento), nelle sole giornate in cui la Banda Musicale presenzierà a eventi nel territorio comunale. La distribuzione dei pass, a cura del Presidente della Banda, avverrà previa registrazione dei dati dell'assegnatario di ogni pass; il Presidente comunicherà per iscritto, anche via mail, e con congruo anticipo, alla Società gestore dei parcheggi, la data degli eventi. Si precisa che, senza preventiva comunicazione, il pass perde la propria efficacia e gli utenti utilizzatori potranno incorrere nelle sanzioni previste dal C.d.S.
6. Altri soggetti/enti potranno richiedere un pass per svolgere la propria attività lavorativa in

“zona rossa” e “zona blu” nella misura di n. 1 pass per ognuno di essi e precisamente:

- Ast Ancona;
- TIM Italia;
- Croce Rossa Italiana;
- Protezione Civile;
- Ufficiali giudiziari;
- Medici di base;
- Parroci delle Parrocchie del Comune di Loreto;
- UNITALSI;
- Ispettorato del Lavoro;
- Sindaco di Loreto;
- OO.LL.;
- Commissione Europea Episcopale (CEE) (CEI);
- Oratorio Santa Casa;
- Direttore Corale Lauretana;
- Direttore Istituto Scalabrini;
- Responsabile Centro Giovanni Paolo II.

Ad insindacabile giudizio della Polizia Locale potranno essere rilasciati pass a veicoli privati delle Forze dell'Ordine (“auto civetta”) ed equiparati. Il pass sarà contraddistinto dalla lettera **ZC**.

6-bis N. 4 veicoli saranno autorizzati a sostare in p.zza della Madonna con esposizione di n. 1 pass contraddistinto dalla lettera **V** rilasciato al Vescovo e n. 3 pass contraddistinti dalle lettere **DP**, rilasciato alla Delegazione Pontificia. I quattro pass non riporteranno l'indicazione della targa.

7. Gli Amministratori Comunali, non residenti a Loreto, potranno richiedere, limitatamente alla durata del loro mandato, un pass del tipo “R” con sosta in tutte le vie descritte nel precedente art. 5 comma 2. Altresì, potrà essere rilasciato un pass a quelle figure Istituzionali con compiti rilevanti (Commissari, Segretario, Dirigenti Scolastici, ecc) che svolgeranno, per un periodo determinato, il proprio ruolo nel territorio di Loreto e che, pur non prendendo la residenza, dimostrino la dimora esibendo il regolare contratto di affitto; il pass sarà rilasciabile a seconda della zona in cui questi dimora. I pass di cui al presente comma dovranno essere riconsegnati alla scadenza del “mandato” significando che, in caso di mancata riconsegna, sarà applicata la sanzione prevista per la sosta senza autorizzazione (o in z.t.l.).

7-bis. Ai residenti, che utilizzano saltuariamente il veicolo intestato al coniuge o ad un altro parente entro il primo grado, non residente, potrà essere rilasciato un pass di tipo “R” per il veicolo medesimo. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione che attesti l'utilizzo occasionale del veicolo da parte del residente, sottoscritta congiuntamente al proprietario del mezzo.

8. Per eventuali casi analoghi, non riconducibili a quelli evidenziati ai precedenti punti e ora imprevedibili, andrà fatta una attenta valutazione di volta in volta, dal competente Comando di Polizia Locale e utilizzando comunque i criteri già indicati nei casi elencati.

CAPO V COSTI

Art. 13 – Costi per rilascio, rinnovo, variazione e duplicati.

1. Il rilascio dei pass, così come il loro rinnovo, saranno subordinati al pagamento di una tariffa o di un diritto comprensivo anche degli oneri relativi ai costi del procedimento così come verrà stabilito con separato e specifico atto della Giunta comunale.
2. In caso di smarrimento del pass sosta o sostituzione del proprio veicolo a cui il pass risulta collegato, il rilascio del pass sostitutivo non sarà subordinato al pagamento di alcuna tariffa fino alla scadenza del pass originario. Nell'eventualità che, nei casi predetti, venga richiesto un nuovo pass, si dovrà procedere con la presentazione di apposita domanda e il rilascio sarà subordinato al pagamento della tariffa prevista.

CAPO VI NORME FINALI E DECORRENZA

Art. 14 – Norme transitorie finali e decorrenza

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 1-1-2016. In tale data perderanno efficacia tutte le eventuali diverse o contrastanti precedenti disposizioni comunali.
In via transitoria, conservano validità ed efficacia, fino alla loro naturale scadenza, i pass precedentemente rilasciati dall'Ente.